

Prot.n. 307 del 10 GIU 2019



parco regiona
roccamonfina
foce garigliano

ORDINANZA INGIUNZIONE

N.03 del 10 GIU 2019

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- Il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DALL'ISCRIZIONE A RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI, dispone all'articolo 1 che, l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni risulta essere l'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano; che il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ente Parco e sino alla sua nomina dal responsabile amministrativo;

VISTO il verbale della Regione Carabinieri Forestale della Campania n.06 del 17/01/2019 prot. 208/2019-Stazione Roccamonfina, il giorno 09/01/2019 il Mar. RIDOLFI Miriam e l'App. Scelto SCIAUDONE Claudio, Car. COLANGELO Rodolfo G. e Car. FILONARDI Daniele, accertavano in località "Porcina" del Comune di Tora e Piccilli, erano stati effettuati lavori di movimento di terra consistenti nella realizzazione di due terrazzamenti con una scarpata al centro di h. 4 mt ed estirpazione della vegetazione arborea ed arbustiva preesistente; uno dei due gradoni è completamente pianeggiante ed ha una estensione di Ha1.00.00, l'altro presenta una leggera pendenza con una estensione di Ha00.60.00 ed è orientato nella parte nord-est a ridosso di canali naturali vicini ai quali sono stati accantonati i materiali di risulta dei lavori. I lavori sopra descritti insistono su terreni identificati al catasto di Tora e Piccilli al foglio 12 particelle 28 (parte), 29,39 e 41 (parte) di proprietà del Sigg. De Angelis Francesco, nato ad Aversa (CE) il 27/09/1977 e residente a S. Cipriano D'Aversa alla via Ugo Foscolo n.15, domiciliato nel Comune di Tora e Piccilli alla via Formanera n.1 e De Angelis Massimiliano, nato a Casal di Principe il 04/10/1981 e residente a Tora e Piccillo alla via S. Nicola n.2 tale zona ricade nella perimetrazione del Parco Regionale "Area Vulcanica Roccamonfina - Foce Garigliano" zona "B" e realizzato in assenza di N.O. del Parco Regionale Roccamonfina Foce - Garigliano;

VERIFICATO che in data 15/10/2018 prot. 656 L'ente Parco "Area Vulcanica Roccamonfina - Foce Garigliano" ha rilasciato nulla osta per il taglio di soli Ha 01.95.00 e non quella riscontrata dai Carabinieri Corpo Forestale - Stazione di Roccamonfina di circa Ha 03.00.00 considerato che l'area ricade nella perimetrazione e zonizzazione individuate come da D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004;

OSSERVATO, inoltre, che in data 21/03/2019 prot. n. 201 sono stati presentati per il tramite della Regione Carabinieri Forestale Campania - Sezione di Roccamonfina, memoria difensiva e richiesta di audizione presso lo scrivente Ente Parco dove si richiama il mancato inoltro della S.C.I.A. da parte del Comune di Tora e Piccilli per il relativo N.O. da parte dell'Ente Parco;

ACCERTATO che, dall'esame dello stralcio planimetrico della zona, la violazione di cui all'oggetto della presente ordinanza è avvenuta in zona "B" del Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, così come istituito con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002, in località "Porcina" del Comune di Tora e Piccilli;



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domenico
Largo S. Domenico snc
82037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 957586

www.parcodiroccamonfi
info@parcodiroccamonfi

ACCERTATO che, nel caso in esame, l'attività illecita di cui sopra è stata realizzata in completa assenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente in materia;

PRESO ATTO della circostanza che, nel caso in oggetto, le azioni poste in essere risultano essere preordinate ad una chiara lesione della normativa vigente;

VISTE le Norme Generali di Salvaguardia dell'Ente Parco Regionale "Roccamonfina - Foce Garigliano", adottate con D.G.R.C. n.1406 del 12.04.2002, pubblicate da ultimo sul BURC Serie Speciale 27 maggio 2004, L.R.33/93 e L.R.11/96; in particolare, l'intervento è stato realizzato senza il preventivo n.o. dell'Ente Parco in violazione delle norme di cui all'art. 13, 1° comma della legge 6/12/91 n. 394;

PRESO ATTO del fatto che costituisce principio fondamentale, per la disciplina delle aree naturali protette regionali, la pubblicità degli atti relativi alla istituzione, alla delimitazione ed alla regolamentazione dell'area Parco regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, L. 394/91, e che quindi sta alla diligenza di chi si muove all'interno del territorio di un parco regionale, documentarsi sulla normativa vigente nell'area, al fine di non commettere infrazioni e danneggiarne il rilevante patrimonio naturalistico;

VISTI i vigenti regolamenti del Parco in materia di sanzioni amministrative nonché il combinato disposto tra gli artt. 22 e 24 della L. R. 33/93 e considerato che, ai sensi di tali articoli, l'illecito in questione costituisce grave violazione della normativa in materia ambientale - nel caso di specie "Legge quadro sulle aree protette" 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificata dalla legge n. 426/98, la legge regionale n. 33/93 e le Norme Generali di Salvaguardia del Parco Regionale di Roccamonfina - Foce Garigliano, adottate con D.G.R.C. n. 1406 del 12.04.2002 - e che, comunque, non risultano precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale da parte del trasgressore;

VALUTATI i fatti e le responsabilità ai sensi dei richiamati regolamenti;

VISTI i predetti regolamenti del Parco nonché gli artt. 22 e 24, della L.R. 33/93 e la Tabella A - Bis allegata al successivo decreto presidenziale N.41 del 23/06/2013. ai sensi dei quali per la violazione dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da € 1500,00 ad € 2580,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

ORDINA E INGIUNGE

Ai Sigg. De Angelis Francesco, nato ad Aversa (CE) il 27/09/1977 e residente a S. Cipriano D'Aversa alla via Ugo Foscolo n.15, domiciliato nel Comune di Tora e Piccilli alla via Formanera n.1 e De Angelis Massimiliano, nato a Casal di Principe il 04/10/1981 e residente a Tora e Piccillo alla via S. Nicola n.2, di pagare per i motivi di cui in premessa che qui si intendono interamente riportati e riscritti, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di **€2000,00 (duemila/00), più € 30,00** per spese di notifica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza con l'avvertenza che, in difetto, si procederà coattivamente per il recupero del credito azionato, ai sensi dall'art. 3 del D.M. 321/99 e dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Il pagamento, così come determinato, dovrà essere effettuato mediante versamento o bonifico sul seguente codice IBAN n. IT 70 P 06230 75050 000056811965 del conto di tesoreria intestato all'Ente Parco Regionale Roccamonfina - Foce Garigliano, Largo S. Domenico snc c/o Chiostro di S. Domenico - Sessa Aurunca (Ce), con l'indicazione specifica della causale, avvertendo che copia di tale versamento dovrà essere trasmessa presso la sede



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domenico
Largo S. Domenico snc
82037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 917586

www.parcodroccamonfina.it
info@parcodroccamonfina.it

dell'Ente Parco, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta oblazione.

Si prescrive, inoltre, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso la presente Ordinanza - Ingunzione può essere proposto ricorso innanzi l'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, ricorso gerarchico, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli, alla via S. Lucia n. 81. In ipotesi di proposizione del ricorso gerarchico, copia del ricorso dovrà essere inviata anche presso la sede del Parco di "Roccamonfina - Foce Garigliano", quale ente che ha emesso l'impugnata ordinanza.

Il personale addetto al competente ufficio dell'Ente Parco è incaricato di provvedere agli adempimenti connessi alla notifica della presente ordinanza nelle forme di rito previste dalla normative vigente, con ritiro dell'originale ad avvenuta notifica.

In ipotesi di mancata oblazione nel termine sopra indicato, il competente ufficio dell'Ente Parco provvederà agli adempimenti di cui all'art. 3 del D.M. 321/99 e articolo 3, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge n. 248 del 2005.

Sessa Aurunca (Ce),

IL RESPONSABILE AMM/VO
ing.arch. Battimo Ciro



IL PRESIDENTE

Avv. Luigi Maria Verrenzia



parco regionale
roccamonfina
foce garigliano



Parco Regionale
Roccamonfina
Foce Garigliano

Complesso di S. Domenico
Largo S. Domenico 002
81037 Sessa Aurunca

tel +39 0823 937566

www.parcoroccamonfi.it
info@parcoroccamonfi.it